

**PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

N. 10/2020

Oggetto: Norme relative al procedimento legislativo del Parlamento.

Riunione n. 5 di giovedì 9 gennaio 2020

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge regionale 28 luglio 2011 n. 34;

Visto l'articolo 30 e 52 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento regionale degli studenti della Toscana;

Viste le proposte introdotte nella programmazione generale del Parlamento per il mese di gennaio e febbraio 2020;

Considerata la non presenza, all'interno del Disciplinare del Parlamento, di norme regolatrici della discussione e della votazione delle proposte di legge o di mozioni o di altri atti normativi;

Considerate le ripetute richieste dei parlamentari di armonizzare il sistema di presentazione di proposte da parte di Commissioni e di singoli parlamentari;

Considerata la necessità per i parlamentari di possedere una linea guida per la stesura di proposte di leggi e mozioni;

D E L I B E R A:

Capo I

Proposte di legge, disegni di legge, mozioni e progetti

1. Il Parlamento può esaminare e approvare leggi regionali, mozioni rivolte alla Giunta regionale e progetti da attuare direttamente o da organizzare con supporto di altre istituzioni pubbliche.

2. Nell'allegato A alla presente delibera è presente il campione per la stesura e presentazione delle proposte di legge. Nell'allegato B alla presente delibera è presente il campione per la stesura e presentazione dei disegni di legge. Nell'allegato C alla presente delibera è presente il campione per la stesura e presentazione delle mozioni alla Giunta regionale. Nell'allegato D alla presente delibera è presente il campione per la stesura e presentazione di progetti da attuare direttamente o da organizzare con supporto di altre istituzioni pubbliche. Ogni proposta di legge o mozione o progetto può prevedere allegati al testo normativo, nei quali può essere riportato ogni forma di documento. Qualora i documenti fossero di carattere video o audio, è sufficiente introdurre nel testo normativo una descrizione generale del documento video o audio.
3. Ogni altra forma o natura di atto normativo da sottoporre al Parlamento deve ottenere la specifica autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.
4. La presentazione di una proposta di legge, disegno di legge, mozione e progetto deve avvenire nel periodo che intercorre tra un Ufficio di Presidenza e un altro. Tutti gli atti inviati fuori da tale periodo, non sono presi in considerazione. Ogni disegno di legge, ogni mozione e ogni progetto, una volta introdotti dal Presidente nell'ordine del giorno di una seduta Plenaria, devono essere immediatamente resi pubblici a tutti i parlamentari per rendere possibile un esame preventivo.

Capo II

Presentazione delle proposte di legge, dei disegni di legge ed esame nelle Commissioni

5. Le proposte di legge regionale presentate da singoli parlamentari devono essere inviate al Presidente del Parlamento, all'indirizzo disposto in allegato alla presente delibera. Le proposte di legge regionale presentate devono contenere la firma del proponente o dei proponenti.
6. I disegni di legge regionale presentati dalle Commissioni devono essere inviati al Presidente del Parlamento, all'indirizzo disposto in allegato alla presente delibera. I disegni di legge regionale presentati devono contenere la firma del presidente di Commissione, del Segretario di Commissione e dei proponenti.
7. Il Presidente del Parlamento riceve le proposte di legge regionale e ne dà notizia al Parlamento e all'Ufficio di Presidenza nel primo giorno di riunione.
8. Il Presidente del Parlamento assegna alle Commissioni competenti per materia le proposte di legge presentate da singoli parlamentari sui quali esse devono riferire in seduta Plenaria, e ne dà notizia al Parlamento. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, è deferita al Presidente del Parlamento. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione all'Ufficio di Presidenza. Se l'autore di una proposta di legge non fa parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli deve essere avvertito della convocazione della Commissione, affinché possa partecipare alle sue sedute senza voto deliberativo. Egli può essere incaricato della relazione introduttiva in Commissione e nominato relatore per la discussione in seduta Plenaria.

9. Il procedimento per l'esame delle proposte di legge in sede di Commissione è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire al Parlamento.

Capo III

Presentazione delle mozioni

10. Un presidente di Gruppo provinciale o tre parlamentari può presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Parlamento su un determinato argomento. Le mozioni presentate devono essere inviate al Presidente del Parlamento, all'indirizzo disposto in allegato alla presente delibera. Le mozioni presentate devono contenere la firma del proponente o dei proponenti. Il Presidente del Parlamento riceve le mozioni e ne dà notizia al Parlamento o all'Ufficio di Presidenza nel primo giorno di riunione.
11. Qualora il Parlamento lo consenta, più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione. In questo caso, se una o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.
12. I firmatari della mozione possono ascoltare esperti o rappresentanti di altre istituzioni pubbliche o organizzazioni di studenti, sempre apartitiche, prima della loro presentazione ufficiale in seduta Plenaria, invitandoli in colloqui privati e singoli nelle sale del Consiglio regionale.

Capo IV

Presentazione dei progetti ed esame nelle Commissioni

13. I progetti presentati da singoli parlamentari devono essere inviati al Presidente del Parlamento, all'indirizzo disposto in allegato alla presente delibera. I progetti presentati devono contenere la firma del proponente o dei proponenti. Il Presidente del Parlamento riceve i progetti e ne dà notizia al Parlamento e all'Ufficio di Presidenza nel primo giorno di riunione.
14. I progetti presentati dalle Commissioni devono essere inviati al Presidente del Parlamento, all'indirizzo disposto in allegato alla presente delibera. I progetti presentati devono contenere la firma del presidente di Commissione, del Segretario di Commissione e dei proponenti. Il Presidente del Parlamento riceve i progetti e ne dà notizia al Parlamento e all'Ufficio di Presidenza nel primo giorno di riunione.
15. Il Presidente del Parlamento assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti presentati da singoli parlamentari sui quali esse devono riferire in seduta Plenaria, e ne dà notizia al Parlamento. Le questioni di competenza sono risolte secondo le modalità previste per le proposte di legge regionale.
16. Il procedimento per l'esame dei progetti in sede di Commissione è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo e dalla

deliberazione sul conferimento del mandato a riferire al Parlamento. In tal caso la Commissione può invitare in riunione, sentito il Presidente del Parlamento, più specialisti o rappresentanti di enti o pubbliche istituzioni od organizzazioni di studenti, sempre apartitiche. Tali invitati, oltre che al diritto di parola, possono presentare controprogetti e altro materiale informativo. Qualora un progetto sia approvato integralmente da una Commissione permanente all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa può proporre alla seduta Plenaria che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

Capo V

Esame delle proposte in seduta Plenaria

17. L'esame in seduta Plenaria dei disegni di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto, l'esame del testo e le dichiarazioni di voto finale.
18. La discussione sulle linee generali consiste negli interventi dei relatori, per non più di dieci minuti ciascuno, e di un deputato per Gruppo provinciale. Il Presidente può autorizzare l'intervento di altri parlamentari appartenenti alla Commissione che ha esaminato la proposta di legge in questione.
19. Chiusa la discussione sulle linee generali, si passa alla discussione degli articoli, quando si tratta di disegni di legge regionale. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati.
20. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.
21. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare il Parlamento, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
22. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo. I testi alternativi presentati sono posti in votazione come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli

che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

23. Quando un disegno di legge regionale consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso.
24. La votazione finale sul disegno di legge regionale ha luogo immediatamente dopo la discussione, la votazione degli articoli e le dichiarazioni di voto finale. Per le dichiarazioni di voto possono intervenire tutti i parlamentari iscritti a parlare.
25. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli emendamenti. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare secondo quanto disposto per le proposte di legge regionale. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento. Possono essere invitati a rispondere in aula durante la seduta Plenaria i componenti della Giunta regionale, con facoltà di parola e replica.
26. L'esame di ciascun progetto comprende la discussione sulle linee generali e la discussione di controprogetti. Se il progetto coinvolge istituzioni pubbliche, esse possono essere invitate a rispondere in aula durante la seduta Plenaria. Nella discussione sulle linee generali i rappresentanti di istituzioni pubbliche possono intervenire e il relatore del progetto ha diritto di replica. È possibile, inoltre, rivolgere domande dirette ai rappresentanti di istituzioni pubbliche in merito al progetto presentato. Per tali domande non è necessaria l'iscrizione a parlare. I controprogetti possono essere illustrati, prima della loro votazione, dal parlamentare proponente con la possibilità di replica del relatore del progetto.

Capo VI

Disposizioni relative agli emendamenti o controprogetti

27. Gli emendamenti o articolo aggiuntivi o controprogetti alle proposte in esame possono essere presentati dai parlamentari entro ventiquattro ore prima della seduta Plenaria, all'indirizzo disposto in allegato alla presente delibera direttamente al Presidente. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta.
28. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da tre deputati o da uno o più presidenti di Gruppi provinciali che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta

29. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il parlamentare insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare il Parlamento, questa decide senza discussione per alzata di mano.

Capo VII

Disposizioni finali

30. Le proposte di legge, i disegni di legge, le mozioni e i progetti non necessitano di una copia stampata. La stampa è a discrezione della Commissione proponente o del singolo parlamentare proponente. I parlamentari sono obbligati, nel corso della seduta Plenaria, a tenere sotto mano la copia digitale del documento in discussione o in votazione.
31. D'ora in avanti le stampe di copie degli ordini del giorno della seduta o di altri documenti a testa per parlamentare avviene solo su richiesta specifica dell'Ufficio di Presidenza a maggioranza dei votanti.
32. La presente delibera entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e si applica già a partire dalle proposte inviate alla Presidenza in data antecedente alla presente delibera.

Il Presidente del PRST

Francesco Galanti



I Segretari

Eduardo Romagnoli

Martina Magagnoli

ALLEGATO A – Deliberazione 9 gennaio 2020 n. 10

PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Di (Nome e cognome del proponente/i)

N. _/2020

Titolo della legge regionale:...

PREAMBOLO:

(Scrivere le motivazioni e le finalità della proposta di legge regionale:

Visto

Considerato)

TESTO:

[Diviso in Titoli o Capi e in Articoli. Ogni Articolo, è diviso in commi, che corrispondono ad ogni punto e a capo.

Es:

Titolo I (Nome del titolo)

Capo I (Nome del Capo)

Art. 1...

Art. 2...]

(Data e Firma del proponente)

ALLEGATO B – Deliberazione 9 gennaio 2020 n. 10

PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

(Nome della Commissione proponente)

Di (Nome e cognome del proponente/i)

N. _/2020

Titolo della legge regionale:...

PREAMBOLO:

La Prima/Seconda/Terza/Quarta Commissione

Nella riunione del giorno...

Con la maggioranza dei voti...

(Scrivere le motivazioni e le finalità della proposta di legge regionale:

Visto

Considerato)

Approva il seguente disegno di legge:

TESTO:

[Diviso in Titoli o Capi e in Articoli. Ogni Articolo, è diviso in commi, che corrispondono ad ogni punto e a capo.

Es:

Titolo I (Nome del titolo)

Capo I (Nome del Capo)

Art. 1...]

(Data e Firma del presidente, del segretario e del proponente/i)

ALLEGATO C – Deliberazione 9 gennaio 2020 n. 10

PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI

MOZIONE

N. _/2020

Di (Nome e cognome del proponente/i)

Titolo della mozione:

PREAMBOLO:

(Scrivere le motivazioni e le finalità della mozione:

Visto

Considerato)

TESTO:

si impegna pertanto la Giunta regionale/il Presidente della Giunta/l'Assessore...

[Testo della mozione, diviso in capoversi e indicando chiaramente ciò che si richiede alla Giunta)

(È possibile allegare documenti e altri atti)

(Data e Firma del proponente/i)

ALLEGATO D – Deliberazione 9 gennaio 2020 n. 10

PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI

PROGETTO

(Nome della Commissione proponente)

Di (Nome e cognome del proponente/i)

N. _/2020

Titolo del progetto:

PREAMBOLO:

(La Prima/Seconda/Terza/Quarta Commissione

Nella riunione del giorno...

Con la maggioranza dei voti...

Approva il seguente progetto:).

TESTO:

1. una relazione iniziale della Commissione o del proponente e, in allegato, documenti contenenti il progetto in sé per sé
2. la struttura del progetto descritta con un testo dal proponente, indicando, però, tutti gli enti o istituzioni da coinvolgere).

(Data e Firma del presidente, del segretario e del proponente/i)

ALLEGATO E – Deliberazione 9 gennaio 2020 n. 10

Indirizzo del Presidente del Parlamento a cui inviare proposte di legge, disegni di legge, mozioni e progetti:

presidente@parlamentostudenti.it